



UTI SILE e MEDUNA

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE "SILE e MEDUNA"
AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

COPIA

ANNO 2020
N. 29 del Reg. Delibere di Assemblea

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016: APPROVAZIONE, AI SENSI DEL 4^ COMMA, DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE NONCHÉ, AI SENSI DEL 1^ E 2^ COMMA, DELLA REVISIONE PERIODICA – ANNO 2020.

L'anno **2020**, il giorno **15** del mese di **dicembre** alle ore **9.00** si è riunita l'Assemblea dell'Unione in modalità remota tramite videochiamata a mezzo applicazione informatica. Fatto l'appello nominale risultano:

| | | Presente/Assente |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|
| Putto Marco | Presidente dell'Assemblea dell'Unione | Presente |
| Santin Renato | Componente dell'Assemblea dell'Unione | Presente |
| Andretta Davide | Componente dell'Assemblea dell'Unione | Presente |
| Canton Jessica | Componente dell'Assemblea dell'Unione | Presente |

Assiste il Segretario UTI Pedron Massimo.

Constatato il numero degli intervenuti ed accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti la seduta, assume la presidenza il Sig. Putto Marco nella sua qualità Presidente dell'Assemblea dell'Unione ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi l'Assemblea dell'Unione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016: approvazione, ai sensi del 4^a comma, della relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione nonché, ai sensi del 1^a e 2^a comma, della revisione periodica – anno 2020

L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Premesso che:

- con la legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) è stato richiesto agli Enti Locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato";
- il legislatore, vista la diversa normativa riguardante le società a partecipazione pubblica, con l'art. 18 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, ha deciso di uniformare la materia delle società a partecipazione pubblica;
- la delega attribuita al Governo con la sopra citata legge è stata esercitata, per quanto riguarda le società a partecipazione pubblica, mediante il decreto legislativo n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" entrato in vigore il 23 settembre 2016, e rappresenta il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP);
- il decreto legislativo n. 175/2016 è stato integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ("decreto correttivo"), in vigore dal 27 giugno 2017, nonché dalle successive leggi n. 205 del 27 dicembre 2017, legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e legge n. 119 del 1^a ottobre 2019;

Considerato che ai sensi del predetto TUSP (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali

Precisato che l'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, tra l'altro prevede:

1. *...omissis...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette ...omissis... Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 e alla struttura di cui all'art. 15;*
2. *...omissis...*
3. *...omissis...*
4. *in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti...omissis...";*

Rilevato che:

- ✓ l'art. 20, comma 1, del TUSP prevede che, fatta salva la revisione straordinaria disciplinata dall'art. 24, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- ✓ con la propria precedente deliberazione n. 47 del 19 dicembre 2019 l'Assemblea dell'Unione ha:
 - 1.1. riaffermato che l'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna" non deteneva al 31 dicembre 2018, né direttamente né indirettamente partecipazioni in alcuna società;
 - 1.2. approvato:
 - la relazione, prevista dal 4^a comma dell'art. 20 del TUSP, sull'attuazione del precedente Piano di Razionalizzazione Periodica al 31 dicembre 2017;
 - la relazione per l'anno 2019, in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018;

Preso atto che i succitati provvedimenti sono stati trasmessi, come previsto dal 3^a comma dell'art. 20 del TUSP, a mezzo delle specifiche piattaforme:

- a) al MEF – giusto prot. n. DT32467-2020 del 4 maggio 2020;
- b) alla Corte dei Conti – trasmessa via PEC – con comunicazione del 24.12.2019, prot. n. 0001899/P;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

Considerato inoltre che:

- la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione del 21 dicembre 2018, n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha adottato ulteriori *“linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016”*;
- la corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Valle d'Aosta - suggerisce di utilizzare, anche con riferimento alla ricognizione da adottare entro il 31 dicembre, tale modello quale allegato alla deliberazione consiliare, nell'ottica di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli Enti Locali, precisando che il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'Ente Territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello *standard* approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo *“Partecipazioni”* del Dipartimento del tesoro (in quanto il primo si configura come ausilio alla compilazione delle seconde – giusta deliberazione n. 6/2019/PAR);
- il 21 novembre 2019 il MEF e la Corte dei Conti hanno approvato, e pubblicato il documento *“indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”* che aggiornava le linee guida approvate nel 2018;
- la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF, nell'avviso pubblicato lo scorso 26 novembre ha ricordato che:
 - entro il prossimo 31 dicembre 2020, le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2019 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP);
 - ai fini della rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2019 le PA possono adottare le stesse modalità previste in occasione della rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2018;
 - per l'elaborazione dei provvedimenti le Amministrazioni possono utilizzare le schede in formato elaborabile rese disponibili lo scorso anno;
- gli adempimenti previsti sono:
 - ❖ l'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre (art 20, 1 comma), che si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 17 del decreto legge n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014;
 - ❖ la relazione sull'attuazione delle misure previste nel Piano adottato nell'anno precedente, con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre (art. 20, 4 comma);

Tenuto conto che nel corso dell'anno 2019 l'Unione Territoriale Intercomunale “Sile e Meduna” non ha acquisito alcuna partecipazione in società e, conseguentemente, persiste il mancato possesso, al 31 dicembre 2019, né direttamente né indirettamente di partecipazioni in alcuna società;

Preso atto, inoltre, che:

- ⇒ con il presente provvedimento vengono approvati e allegati, quali parte integrante e sostanziale:
 - a) la relazione, prevista dal 4^a comma dell'art. 20 del TUSP, sull'attuazione del precedente Piano di Razionalizzazione Periodica al 31 dicembre 2018, come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, approvato con la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 47/2019;
 - b) la relazione del Piano di Razionalizzazione Periodica al 31 dicembre 2019, come disciplinato dai commi 1 e 2 dell'art. 20 dello stesso TUSP come risultante nell'allegato B);
- ⇒ l'esito della ricognizione sarà comunicato con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, come stabilito dal 3^a comma dell'art. 20 del TUSP;
- ⇒ il provvedimento di ricognizione sarà inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'art. 15, così come specificato dal sopra citato comma;

Precisato che il 7^a comma dell'art. 20 del sopra indicato decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, prevede, in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4, una sanzione amministrativa;

Considerata la competenza dell'Assemblea a deliberare in materia;

Acquisiti i seguenti prescritti pareri ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147bis del testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000:

- parere favorevole del Segretario dell'UTI in ordine alla regolarità tecnica;
- parere favorevole del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare la relazione, prevista dal 4^a comma dell'art. 20 del TUSP, sull'attuazione del precedente Piano di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2018, come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare per l'anno 2020, in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e successive modificazioni ed integrazioni, l'analisi ordinaria dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute, alla data del 31 dicembre 2019, dall'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna" come risultante dall'allegato B) al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di confermare che l'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna" non detiene, alla data del 31 dicembre 2019, né direttamente né indirettamente partecipazioni in alcuna società;
- 5) di incaricare gli organi ed il responsabile interessato, secondo le rispettive competenze, di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;
- 6) di comunicare l'esito della ricognizione, come stabilito dal 3^a comma dell'art. 20 del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014;
- 7) di dare atto, altresì, che il provvedimento di ricognizione sarà inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'art. 15, così come specificato dal sopra citato comma;
- 8) di trasmettere copia della presente deliberazione ai comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto e Pravisdomini.

Inoltre, considerata l'urgenza, con separata votazione a voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Azzano Decimo, lì 14 dicembre 2020

Il Responsabile
F.TO MASSIMO PEDRON
Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Azzano Decimo, lì 14 dicembre 2020

Il Responsabile
F.TO MICHELE SARTOR
Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Putto Marco

Il Segretario UTI
F.to Pedron Massimo

Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo pretorio on line dal 15/12/2020 al 30/12/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Fabiola Botteri

Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.